

Tabella - Lotto 1 All Risks property - allegata al verbale di gara prot. n. xx

	Garanzia
1	ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO
2	ART. 2 - RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
3	ART. 2 - RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
4	ART. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
5	ART. 33 - SPESE PER ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI

6	ART. 46 - DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE
7	ART. 51 - EVENTI ATMOSFERICI
8	ART.78 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI
9	ART.78 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI
10	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI
11	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

12	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE (...)
13	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - TERREMOTO
14	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - TERREMOTO
15	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - INONDAZIONI, ALLUVIONI
16	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - INONDAZIONI, ALLUVIONI
17	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - ALLAGAMENTI
18	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – SOVRACCARICO NEVE E GHIACCIO
19	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – TERRORISMO E SABOTAGGIO
20	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – BENI ELETTRONICI
21	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE
22	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – SUPPORTO DATI E RICOSTRUZIONE DATI
23	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – CONDUTTORI ESTERNI
24	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – URTO VEICOLI

xxx che, debitamente sottoscritta, costituisce parte integrante dello stesso.	Punti
Proposta di Variante	
<p>Inserimento clausola</p> <p>La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.</p> <p>Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE.</p>	2
<p>Elevazione del termine per la Società a 120 giorni.</p> <p>Testo nuovo articolo:</p> <p>È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.</p>	2
<p>Rinuncia da parte della Società di esercitare la facoltà di recesso</p> <p>Testo nuovo articolo:</p> <p>È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.</p> <p><i>In alternativa alla variante 2</i></p>	4
<p>Sostituzione del testo dell’art. con il seguente:</p> <p>Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.</p>	6
<p>Inserimento Claim Preparation Fee</p> <p>Sono inoltre a carico della Società le spese, nessuna esclusa, di onorari di architetti, ingegneri, società di consulenza o altri professionisti appositamente incaricati allo scopo dal Contraente per la preparazione, la presentazione, la certificazione e la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall’assicuratore o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.</p> <p>Il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del soggetto incaricato.</p> <p>La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile, con il limite di € 10.000,00 per anno.</p>	2

<p><i>Elevazione limite (...).</i></p> <p><i>Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 25.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.</i></p>	2
<p>Eliminazione dell'esclusione</p> <p><i>Sono inoltre esclusi i beni mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne gru, ciminiera, e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono invece compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione</i></p>	4
<p>Eliminazione periodo</p> <p><i>Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione:</i></p> <p><i>aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione;</i></p> <p><i>bb) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;</i></p> <p><i>cc) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.</i></p> <p><i>Qualora non siano soddisfatte una di tali condizioni si applicano le norme che seguono:</i></p> <p><i>aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;</i></p> <p><i>bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aaa), defalcato dell'importo come bbb).</i></p>	2
<p>Eliminazione periodo</p> <p><i>Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione:</i></p> <p><i>aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione</i></p> <p>In alternativa variante 8</p>	4
<p>FANCHIGIA FRONTALE</p> <p><i>Riduzione della franchigia frontale da € 1.000,00 a € 500,00</i></p>	6
<p>Rifiuti tossico nocivi</p> <p><i>Elevazione del limite di indennizzo per periodo di assicurazione da € 100.000,00 a € 150.000,00</i></p>	2

<i>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione a € 100.000,00 a € 200.000,00</i>	4
Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 15.000,00 a € 10.000,00	4
<i>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e periodo di assicurazione da € 12.500.000,00 a € 15.000.000,00</i>	4
Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 15.000,00 a € 10.000,00	4
<i>Elevazione del limite di indennizzo dal 50% al 60% S.A. della singola partita per evento, max € 5.000.000,00</i>	4
<i>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione da € 2.000.000,00 a € 3.000.000,00</i>	4
Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 5.000,00 a € 2.500,00	2
Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 10.000,00 a € 5.000,00	2
<i>Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00</i>	2
<i>Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00</i>	2
<i>Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00</i>	2
<i>Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00</i>	2
<i>Riduzione della franchigia da € 500,00 a € 100,00</i>	2
PUNTEGGIO TOTALE	70

MILAZZO	AXA
PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
	2
2	
6	
2	2

2	2
4	
6	
2	2

4	4
4	
4	
4	4
2	
2	
2	2
2	2
2	2
2	2
2	
54	24